



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 12097/2014 R. G. Affari Contenziosi, avente ad
oggetto: "Opposizione a decreto ingiuntivo-prestazione d'opera intellettuale"

VERTENTE

TRA

[redacted] rappresentate e difese
dall'avv. [redacted]

-Attrici/opponenti-

E

[redacted], rappresentato e difeso dagli avv. tit. [redacted]
e [redacted]

-Convenuto/opposto-



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20.10.2010 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del quale intimò alla [REDACTED] di pagare, in favore dell'[REDACTED], la somma di € 810.870,51, oltre interessi e spese.

Deduceva il ricorrente [REDACTED] a fondamento della propria pretesa creditoria, di aver ricevuto incarico dalle ingiunte, rispettivamente nella qualità di proprietaria la [REDACTED] di un edificio sito in Firenze alla via [REDACTED] [REDACTED], e la [REDACTED] quale gestore dell'attività [REDACTED] in esso esercitata, di progettare sia la ristrutturazione edilizia dell'immobile che il completo rinnovamento degli arredi nonché di eseguire le successive attività di direzione dei lavori.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione la [REDACTED] [REDACTED] e la [REDACTED] eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando, nel merito, la pretesa creditoria di parte ricorrente.

Si costituiva [REDACTED] il quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

La causa, istruita con prova per testi ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2017, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale.

Invero, come è stato autorevolmente affermato da un importante arresto giurisprudenziale, «le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, cc sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, cpc»(Cass. SS.UU. n. 17989/2016).

Ora, è evidente che nel presente giudizio un titolo che indichi esattamente(non solo il conferimento dell'incarico, ma anche) l'ammontare del compenso pattuito non vi è.

La somma ingiunta, infatti, è stata determinata unilateralmente dal ricorrente sulla base dei progetti prodotti con il ricorso alla procedura monitoria.

Ebbene, l'unico criterio che poteva radicare la presente controversia presso questo Tribunale era quello del *forum destinatae solutionis*, ai sensi dell'art. 1182 cc, quale foro ove eseguirsi la prestazione dedotta in giudizio dal ricorrente: cioè quella del pagamento di una somma di denaro.

Tuttavia, la predetta norma - che, in combinato disposto con l'art. 20 cpc indica quale foro facoltativo quello ove deve eseguirsi la prestazione(nel caso di specie il pagamento del prezzo, da eseguirsi presso il domicilio del creditore sito in Firenze), non può trovare accoglimento, posto che il credito, come detto, non è liquido né facilmente determinabile mediante il ricorso a semplici criteri di determinazione non discrezionali.

Si badi che le parti oppoventi- oltre ad eccepire l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1182 cc in considerazione della illiquidità dell'importo- hanno contestato tutti i fori concorrenti: sia quello del foro ove è stato stipulato il contratto, sia quello della sede delle società convenute.



Infatti, quanto al foro generale delle persone giuridiche ex art.19 cpc, [REDACTED] aveva all'epoca sede legale in Padova, mentre la [REDACTED] in Milano (come emerge dalle visure prodotte, docc. docc.9-10).

Relativamente al *forum contractus*, questo deve ritenersi concluso presso la sede [REDACTED] in Padova, dove si erano svolti gli incontri tra le parti ed era stata predisposta e discussa la bozza di contratto.

Si badi che parte convenuta/opposta, a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata dagli opposenti- anche, come visto, con riguardo al luogo di conclusione del contratto- con la propria comparsa di costituzione e risposta nulla ha osservato al riguardo, avendo appuntato le proprie difese esclusivamente, al fine di contrastare la predetta eccezione, sul luogo in cui sarebbe stata effettuata la prestazione lavorativa dell'[REDACTED] e cioè Firenze.

Ma la prestazione dedotta in giudizio, nel caso in questione, è il pagamento da parte degli opposenti del compenso dovuto per l'attività professionale svolta; pertanto, il luogo in cui la prestazione del professionista è stata eseguita non costituisce un criterio di collegamento con il foro fiorentino.

A tanto si aggiunga che il teste [REDACTED] ha riferito che *tutte le trattative e le riunioni [REDACTED] .. si sono sempre svolte presso la sede [REDACTED] di Padova via [REDACTED]*

Conseguentemente, va dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale.

Va, tuttavia, svolta una precisazione al riguardo.

Si è proceduto ad espletare l'intera istruttoria, anche a mezzo di CTU, in quanto si riteneva, prima dell'arresto della Cass. SS.UU n. 17989/2016 (richiamato *supra*), che «ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora,



l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito»(Cass. n. 10837/2011).

Ed è proprio rifacendosi a tale principio che questo giudice aveva ritenuto di poter istruire e decidere la causa, una volta accertata la propria competenza.

Tuttavia, come visto, le Sezioni Unite hanno totalmente disatteso l'orientamento espresso da Cass. n. 10837/2011, affermando il principio per cui, anche ai fini della competenza, la somma deve risultare oggettivamente liquida, o di facile liquidazione.

Quanto al provvedimento da adottare, sentenza o ordinanza, questo giudice ritiene che il processo debba concludersi con sentenza.

E' stato affermato recentemente, in contrasto con l'indirizzo espresso dal Cass n. 6106/2006, che *in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cpc, come modificato dall'art. 46 della legge 18 Giugno 2009 n. 69*(Cass. n. 14594/2012).

Ne deriva, in accoglimento del motivo di opposizione svolto dalle opposenti, che il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo e di conseguenza va revocato con sentenza.

Le spese, ivi comprese quelle della espletata CTU, vanno compensate, attesa la sussistenza del contrasto giurisprudenziale di cui s'è dato conto sopra, composto solo recentemente dalla sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED] e [REDACTED] dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Padova o Milano;
per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 5503 emesso dal Tribunale di Firenze in data 20.10.2010 in favore di [REDACTED];
fissa il termine di mesi tre decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi ad uno dei suddetti Tribunali;
compensa tra le parti le spese processuali, ivi comprese quella della espletata CTU.

Firenze, 26.IX.2017

Il Giudice
-dr. Massimo Matteo Maunone-

